

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 30 agosto 2006, prot. n. 14025

Incompatibilità consigliere comunale. Affidamento servizio pubblico.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un amministratore. In particolare, si chiede se sia possibile affidare il servizio di custodia dei cani randagi al locale canile, il cui contitolare è consigliere comunale, ovvero se sussista nei confronti dello stesso una causa di incompatibilità.

Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 2), del D.Lgs. 267/2000, non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Ai fini della ricorrenza di tale fattispecie, deve verificarsi una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva, consistente, appunto, nel fatto che il soggetto sia parte in servizi assunti nell'interesse del comune. Circa la condizione soggettiva, è necessario che il soggetto – in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva - rivesta una di quelle qualità indicate dalla legge, ossia titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento.

La norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di amministratore di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di una posizione di conflitto di interessi.

In particolare, la locuzione "aver parte", se correlata alla successiva locuzione "nell'interesse del comune" allude alla contrapposizione tra interesse "particolare" del soggetto ed interesse del comune, istituzionalmente "generale", in relazione alle funzioni attribuitigli, e, quindi, sottintende alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva¹.

Inoltre, l'ampia espressione "servizi nell'interesse del comune" si riferisce "a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie..."².

La disposizione in oggetto, quindi, si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi ad un servizio pubblico, inteso nell'ampio senso sopra specificato, come portatore di un proprio specifico interesse, contrapposto a quello generale dell'ente locale e, quindi, per questo potenzialmente confliggente con l'esercizio imparziale della carica elettiva.

Conseguentemente, perché non sussista la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2), del D.Lgs. 267/2000 è necessario che tra l'ente ed il soggetto non sussista alcun rapporto giuridico, anche se non formalizzato in un contratto, in base al quale il cittadino sia tenuto ad effettuare all'ente o per conto dell'ente prestazioni che potrebbero essere, sia pure potenzialmente, motivo o causa di conflittualità³.

Nella fattispecie in esame, nell'ipotesi di affidamento del servizio al canile di cui il consigliere risulta contitolare, ricorrerebbero entrambe le condizioni, soggettiva ed oggettiva, atte a configurare la predetta causa di incompatibilità, apparendo a tal fine ininfluente lo svolgimento gratuito del servizio.

¹ Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 gennaio 2004, n. 550.

² Cassazione civile, sentenza n. 550/2004, citata.

³ R. O. Di Stilo, Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 1982, Maggioli, pag. 158. Il commento si riferisce all'articolo 3, comma 1, n. 2), della L. 154/1981, il cui contenuto è identico a quello dell'articolo 63, comma 1, n. 2), del D.Lgs. 267/2000.